*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I* Anno 108° — Numero 76

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Sabato, 25 marzo 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139**
**AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508**

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni) |
|---|---|
| Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio | Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio |

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI



CONCORSI ED ESAMI



# LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 febbraio 1967, n. **116**.

**Disposizioni concernenti il Consiglio centrale ed i Consigli provinciali di disciplina dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, la Commissione di disciplina dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e l'istituzione degli organi collegiali presso la Direzione circondariale delle poste e delle telecomunicazioni di Pordenone.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le attribuzioni delle Commissioni di disciplina locali e della Commissione di disciplina centrale di cui agli articoli 45 e 48 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sono esercitate per il personale operaio dipendente dalla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, rispettivamente, dai Consigli provinciali di disciplina e dal Consiglio centrale di disciplina istituiti ai sensi del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il Consiglio centrale di disciplina previsto per l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dall'articolo 6 del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni e integrazioni, e la Commissione centrale di disciplina prevista per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici dall'articolo 21 della legge 27 feb-

braio 1958, n. 119, sono costituiti dai seguenti impiegati appartenenti ai ruoli organici delle rispettive Aziende:

*a*) un direttore centrale, che presiede;

*b*) cinque impiegati con qualifica di ispettore generale o, in mancanza, di direttore di divisione;

*c*) tre rappresentanti del personale per ciascuna carriera scelti dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni su proposta delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e a rappresentanza unitaria, ciascuna delle quali indica all'uopo non più di tre nominativi. Detti membri devono rivestire la massima qualifica della carriera di appartenenza, ad eccezione dei rappresentanti del personale della carriera direttiva, che devono avere la qualifica di ispettore generale, o, in mancanza, di direttore di divisione. Alle sedute partecipano, di volta in volta, soltanto i rappresentanti appartenenti alla medesima carriera della quale fa parte il dipendente sottoposto al procedimento, salvo che si tratti di personale operaio la cui rappresentanza è demandata ai tre membri della carriera ausiliaria.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Per ciascuno dei membri dei suddetti organi, escluso il presidente, nonchè per il segretario, è nominato un supplente. I supplenti devono rivestire qualifica corrispondente a quella dei titolari.

Salvo quanto previsto nei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 148 e 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

L'articolo 7 del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio provinciale di disciplina è istituito in ogni sede di Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni e si compone:

*a*) del direttore provinciale che lo presiede;

*b*) dei capi dei primi due reparti della Direzione o, in caso di loro assenza o impedimento, da chi li rappresenta nelle rispettive cariche;

*c*) di un impiegato appartenente alla carriera direttiva o, in mancanza di un impiegato appartenente alla carriera di concetto;

*d*) di tre rappresentanti del personale per ciascuna carriera, scelti dal Ministro per le poste e per le telecomunicazioni su proposta delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e a rappresentanza unitaria, ciascuna delle quali indica all'uopo uno o più nominativi. Alle sedute partecipano, di volta in volta, soltanto i rappresentanti che appartengono alla medesima carriera della quale fa parte l'impiegato sottoposto al procedimento, salvo che si tratti di personale operaio, la cui rappresentanza è demandata ai tre membri della carriera ausiliaria.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato appartenente alla carriera di concetto od esecutiva.

I membri di cui alle precedenti lettere *c*) e *d*) e il segretario sono nominati con decreto del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni.

Per il personale dei Circoli delle costruzioni telegrafiche telefoniche, dei Centri automezzi e degli Uffici lavori è competente il Consiglio provinciale di disciplina del capoluogo di Provincia della sede del Circolo, del Centro o dell'Ufficio lavori; il direttore di ciascuno dei tre organi anzidetti, o chi lo rappresenta nella carica, prende parte al Consiglio, in luogo del capo del secondo reparto della Direzione provinciale, ove siano in discussione affari riguardanti il personale rispettivamente dipendente.

Qualora non sia possibile procedere alla nomina di uno o più membri di cui alla lettera *d*) per mancanza di designazione da parte delle organizzazioni sindacali, la Commissione viene costituita anche senza detti membri. In tal caso, il direttore provinciale chiama, di volta in volta, a partecipare alle sedute del Consiglio di disciplina, nel numero occorrente ad integrare il Consiglio stesso, i rappresentanti del personale del Consiglio di disciplina di una delle Direzioni provinciali più vicine, fino al completamento.

Qualora uno o più dei membri di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) siano di qualifica inferiore al dipendente sottoposto a procedimento disciplinare, il direttore provinciale provvederà alla sostituzione con altri elementi di qualifica pari o superiore al giudicando, che facciano parte del Consiglio provinciale di disciplina di una delle Direzioni provinciali più vicine, scegliendo i sostituti rispettivamente tra i membri di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), con il criterio di cui al comma precedente.

Il suddetto Consiglio dura in carica due anni. Qualora durante il biennio di carica taluno dei membri di cui alle lettere *c*) e *d*) od il segretario vengano a cessare dall'incarico, il direttore provinciale provvede alla sostituzione, per il tempo che rimane al compimento del biennio, avvalendosi, per quanto riguarda i membri di cui alle lettere *c*) e *d*), della procedura prevista nel quinto comma del presente articolo e scegliendo invece il sostituto del segretario tra il personale dipendente ».

Art. 4.

Presso la Direzione circondariale delle poste e delle telecomunicazioni di Pordenone sono istituiti i seguenti organi collegiali:

1) Commissione circondariale per gli uffici locali;

2) Consiglio circondariale di disciplina;

3) Commissione consultiva circondariale per il personale.

Per le attribuzioni, la composizione, ed il funzionamento di detti organi, valgono le norme che disciplinano i corrispondenti organi collegiali presso le Direzioni provinciali.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni saranno dettate le disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nella presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1967

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 7 marzo 1967, n. **117**.

**Istituzione in Pisa della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita, in Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento, dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare entro i limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Art. 2.

La Scuola ha lo scopo di contribuire al progresso degli studi, stimolando e preparando giovani studiosi di diverse discipline alla ricerca scientifica ed all'insegnamento.

A tal fine la Scuola accoglie — per concorso nazionale — studenti iscritti ai corsi di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in medicina e chirurgia, in agraria, in ingegneria, in economia e commercio, nonchè, ai fini del perfezionamento, laureati nei corsi di laurea predetti di tutte le Università italiane, fornendo loro gratuitamente — presso gli annessi Collegi — alloggio, vitto ed assistenza morale e materiale, impartendo insegnamenti interni a sussidio e completamento di quelli universitari, e mettendo a loro disposizione opportuni mezzi di studio.

I vincitori del concorso nazionale di cui al precedente comma sono tenuti ad iscriversi ai corsi di studio della Università di Pisa.

La Scuola si articola in cinque sezioni, ciascuna delle quali accoglie gli studenti e i laureati perfezionandi dei corsi di laurea di cui al presente articolo. Per quelli di giurisprudenza e scienze politiche, la sezione è unica.

Art. 3.

Il governo della Scuola è affidato:

1) al direttore;
2) al Consiglio direttivo.

Art. 4.

La direzione della Scuola spetta al rettore *pro tempore* della Università di Pisa.

Il direttore della Scuola ne ha la rappresentanza legale, promuove e sovrintende allo svolgimento della attività della stessa ed esercita tutti i poteri attribuitigli dalla presente legge.

Il vicedirettore della Scuola è nominato dal direttore della Scuola stessa per un biennio nell'ambito dei professori di ruolo e fuori ruolo inclusi nelle terne proposte da ciascun Consiglio di facoltà cui appartengono i corsi di laurea indicati nell'articolo 2.

Il vicedirettore coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue attribuzioni e sostituisce il direttore stesso in caso di assenza o di impedimento.

Art. 5.

Al Consiglio direttivo spettano tutte le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni ai Senati accademici ed ai Consigli di amministrazione delle Università ed Istituti di istruzione superiore.

Esso è composto:

*a*) dal direttore della Scuola, che lo presiede;

*b*) dal vicedirettore della Scuola che, in caso di assenza del direttore, lo presiede;

*c*) dal direttore della Scuola normale superiore;

*d*) dai presidi delle Facoltà cui appartengono i corsi di laurea indicati all'articolo 2, o da loro delegati;

*e*) da cinque direttori di sezione, di cui all'articolo 6 della presente legge;

*f*) da un rappresentante del Ministero del tesoro e da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, nominati dai rispettivi Ministri;

*g*) da un rappresentante degli allievi ammessi alla Scuola, eletto annualmente dagli allievi stessi;

*h*) dal direttore amministrativo della Università di Pisa, che esercita le funzioni di segretario del Consiglio stesso.

Art. 6.

Il direttore di sezione è nominato dal direttore della Scuola nell'ambito di una terna di professori di ruolo, designata dal Consiglio della singola Facoltà interessata.

Il direttore di sezione cura l'organizzazione e lo svolgimento delle attività scientifiche e didattiche, e provvede in materia disciplinare, secondo i programmi e le direttive di una Commissione didattica, cui sono attribuite le funzioni del Consiglio di facoltà, composta dallo stesso direttore, da tre professori di ruolo e da un rappresentante di ciascuna delle altre categorie di insegnanti scelti dalla Facoltà interessata tra i docenti della Scuola. Tutti durano in carica tre anni, e possono essere confermati.

Qualora due o più sezioni e i relativi Collegi si trovino riuniti in una medesima sede, il loro funzionamento e la disciplina degli allievi saranno affidati al più anziano tra i direttori delle sezioni interessate, ferma restando la competenza in materia didattica di ciascun direttore di sezione.

Art. 7.

Lo Stato corrisponde annualmente alla Scuola, a titolo di contributi per il funzionamento, lire 100 milioni a carico dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Al mantenimento della Scuola concorrono, con eventuali contributi, enti, istituzioni e privati.

Art. 8.

L'ordinamento amministrativo e didattico della Scuola, i titoli e le condizioni richieste per l'ammissione degli allievi, i titoli finali di studio, nonchè ogni altra norma necessaria al suo funzionamento, salvo quanto disposto dalla presente legge, saranno stabiliti con lo statuto.

Lo statuto è proposto dal Consiglio direttivo della Scuola, udite le Commissioni didattiche delle sezioni, ed è emanato con decreto del Presidente della Repub-

blica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Le modificazioni sono proposte ed approvate con le medesime modalità ed hanno attuazione a partire dall'anno accademico successivo alla loro approvazione.

Lo statuto non può essere modificato se non siano trascorsi almeno tre anni accademici dalla sua approvazione o dalla sua ultima modificazione, salvo casi di particolare constatata necessità.

Art. 9.

Il direttore amministrativo dell'Università di Pisa esercita le funzioni di segretario della Scuola.

Al personale assistente, di segreteria, tecnico, ausiliario e salariato, necessario al funzionamento della Scuola, si provvede con assegnazioni disposte dal Ministro per la pubblica istruzione, secondo le norme vigenti, sui rispettivi ruoli organici delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

Agli insegnamenti di cui all'articolo 2, si provvede mediante incarichi, ai sensi della legge 18 marzo 1958, n. 311 e successive modificazioni. Il relativo onere di spesa grava sul bilancio della Scuola.

Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni finanziari 1966 e 1967 si provvede con riduzioni dei fondi di parte corrente destinati a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritti rispettivamente negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 1967

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

LEGGE 7 marzo 1967, n. 118.

**Modifiche alla tariffa per le prestazioni professionali dei periti industriali.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali, approvata con legge 12 marzo 1957, n. 146, è aumentata del 40 per cento.

Art. 2.

Gli onorari per le prestazioni a vacazione stabilite per il professionista incaricato, di cui all'articolo 39 della legge 12 marzo 1957, n. 146, sono aumentati a lire 2000 per ogni ora o frazione di ora, oltre lire 1250 all'ora quando è necessaria l'opera di un collaboratore di concetto.

Art. 3.

Ulteriori variazioni delle tariffe degli onorari per le prestazioni professionali ed a vacazione, spettanti ai periti industriali — con i criteri approvati dalla legge 12 marzo 1957, n. 146 — sono stabilite mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per l'industria e commercio, su proposta del Consiglio nazionale dei periti industriali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 1967

SARAGAT

MORO — REALE — MANCINI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

LEGGE 7 marzo 1967, n. 119.

**Ammissione del personale delle Sottosezioni di Archivio di Stato ai concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione degli Archivi di Stato.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

Gli impiegati già in servizio da almeno due anni alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, presso le soppresse Sottosezioni degli Archivi di Stato, i quali risultino in possesso di tutti i requisiti di legge, soltanto nella prima applicazione della presente legge potranno essere ammessi ai concorsi pubblici per il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle singole carriere e dei singoli ruoli dell'Amministrazione degli Archivi di Stato, anche se abbiano superato il prescritto limite massimo di età.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 1967

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 9 marzo 1967, n. **120**.

**Proroga del termine previsto dalla legge 23 dicembre 1965, n. 1415, in materia di appalti e revisione dei prezzi di opere pubbliche.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine previsto dalla legge 23 dicembre 1965, numero 1415, è ulteriormente prorogato a tutto il 31 dicembre 1967.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 marzo 1967

SARAGAT

MORO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 9 marzo 1967, n. **121**.

**Salvaguardia e valorizzazione delle zone archeologiche di Aquileia e dell'antica via Romea.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di sviluppare la ricerca archeologica e di assicurare la sistemazione e la rinascita monumentale e turistica di Aquileia e delle antiche zone gravitanti sulla via Romea, il Ministero del tesoro è autorizzato a stanziare annualmente le seguenti somme, da iscriversi in apposito capitolo degli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anno | 1967 | L. | 200.000.000 |
| » | 1968 | » | 200.000.000 |
| » | 1969 | » | 200.000.000 |
| » | 1970 | » | 200.000.000 |
| » | 1971 | » | 200.000.000 |

Art. 2.

Le somme di cui al precedente articolo sono assegnate alla Soprintendenza alle antichità delle Venezie e alla Soprintendenza alle antichità dell'Emilia, secondo le rispettive competenze, mediante decreti annuali del Ministro per la pubblica istruzione, con cui si approvano i relativi programmi di lavoro.

Alle predette Soprintendenze è affidata la redazione di singoli piani annuali, concernenti:

*a*) lo sviluppo delle ricerche e degli scavi;

*b*) l'acquisto di terreni aventi interesse archeologico, nonchè di immobili eventualmente esistenti sui medesimi terreni;

*c*) l'acquisto o la costruzione di immobili da destinarsi localmente a sede di musei;

*d*) il restauro e l'ampliamento di musei già esistenti e la sistemazione dei nuovi.

Alle medesime Soprintendenze è altresì affidata l'esecuzione di tutte le opere approvate nonchè l'eventuale proposta, agli organi competenti, di piani regolatori per ciascuna località limitatamente alle zone archeologiche determinate.

Art. 3.

All'apposito capitolo, indicato dall'articolo 1, possono essere imputate spese di qualsiasi genere, purchè afferenti comunque agli scopi della presente legge, anche se in duplicazione di voci già contenute in altri capitoli.

Tutti gli stanziamenti non utilizzati nell'esercizio per cui sono stabiliti potranno essere impiegati negli esercizi successivi, in deroga alle vigenti norme, ai fini di cui alla loro iscrizione negli stati di previsione.

Art. 4.

La Regione Friuli-Venezia Giulia e le Amministrazioni provinciali e comunali territorialmente competenti sono autorizzate a coadiuvare le rispettive Soprintendenze nell'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, ponendo a loro disposizione, secondo le proprie possibilità, i mezzi tecnici richiesti, nonchè a disporre propri contributi finanziari, anche stipulando apposite convenzioni con le medesime Soprintendenze.

Art. 5.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Soprintendenza alle antichità delle Venezie, in accordo con il comune di Aquileia, provvederà a predisporre un piano definitivo di esplorazioni che permetta, nell'ambito del piano regolatore, lo svincolo delle zone prive di interesse archeologico incluse nel perimetro attualmente vincolato.

La predetta Soprintendenza provvederà altresì al ripristino in stato delle zone esplorate con risultato negativo, ed alla conservazione dei reperti, nonchè alla indispensabile sistemazione degli accessi, sempre in accordo col Comune, quando il reperto per la sua importanza debba essere conservato in sito.

Ai fini suddetti è utilizzato lo stanziamento di lire 200 milioni previsto dall'articolo 1 per l'esercizio 1967.

Art. 6.

All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1967, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 marzo 1967

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1967, n. 122.

**Autorizzazione all'Automobile Club di Reggio Emilia ad acquistare un immobile.**

N. 122. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Reggio Emilia viene autorizzato ad acquistare in proprietà, dalla Società a responsabilità limitata « D.E.F. s. r. l. » con sede in Milano, per adibirli a sede dei propri uffici, per il prezzo di lire 40.000.000, vari locali posti al piano sottoterra, al piano terreno ed al primo piano del fabbricato sito in Reggio Emilia, alla via Sassi n. 4, con i proporzionali diritti condominiali.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *marzo* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 210, *foglio n.* 31. — DI PRETORO

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1966.

**Delimitazione delle zone, in provincia di Siena, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'autunno 1966.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739 recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 che dispone, tra l'altro, l'applicazione delle provvidenze della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966;

Visto l'art. 1 della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 25, lett. *c*), del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che autorizza la spesa per gli interventi predetti;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale e l'Ispettorato regionale delle foreste di Firenze;

Decreta:

Per la provincia di Siena si deliminato, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comuni di Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d'Orcia, Chiusdino, Colle Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Sovicille, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicondoli, Rapolano, San Gimignano, S. Giovanni d'Asso, Siena, Sinalunga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1966

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
RESTIVO

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(3221)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1966.

**Delimitazione delle zone, in provincia di Arezzo, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'autunno 1966.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739 recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 che dispone, tra l'altro, l'applicazione delle provvidenze della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966;

Visto l'art. 1 della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 25, lett. *c*), del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che autorizza la spesa per gli interventi predetti;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale e l'Ispettorato regionale delle foreste di Firenze;

Decreta:

Per la provincia di Arezzo si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comuni di Bibbiena, Foiano della Chiana, Laterina, Lucignano, Monte San Savino, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Poppi, Terranuova Bracciolini;

comune di Anghiari, per le località San Lorenzo, Catigliano, Tavarnelle, Chiassicella;

comune di Arezzo, per le località La Chiassa, Olmo, Ponte a Buriano, Mugliano, Pieve al Toppo, Rigutino;

comune di Bucine, per le località Levane, Pogi, Capannole, Badia Agnano, Ambra, Pietraviva, Mercatale;

comune di Capolona, per le località Lorenzano, Baciano;

comune di Caprese Michelangelo, per la località Lama;
comune di Castel Focognano, per le località Pieve a Socana, Rassina, Salutio, Zenna, Casalecchio;
comune di Castelfranco di Sopra, per la località Certignano;
comune di Castel San Niccolò, per le località Borgo alla Collina, Prato di Strada, Rifiglio, Valgianni, Cetica, Strada, Pagliericcio;
comune di Castiglion Fibocchi, per la località omonima;
comune di Cavriglia, per le località Vacchereccia, S. Barbara, S. Cipriano;
comune di Chitignano, per la località Rosina;
comune di Chiusi della Verna, per le località Corsalone, Corezzo, Biforco;
comune di Civitella della Chiana, per le località Pieve al Toppo, Viciomaggio, Ciggiano;
comune di Loro Ciuffenna, per la località S. Giustino Valdarno;
comune di Marciano, per le località Esse, Leprone;
comune di Montemignaio, per la località La Pieve;
comune di Monterchi, per la località Sovara;
comune di Pergine Valdarno, per la località Ponte Romito;
comune di Pian di Scò, per la località Faella;
comune di Pieve S. Stefano, per le località Madonnuccia, Sigliano, Bulciano, Ville Roti;
comune di Pratovecchio, per la località omonima e per le località Tartiglia e Lonnano;
comune di S. Giovanni Valdarno, per le località Badiola, S. Cipriano, Cimitero, Renacci;
comune di Sansepolcro, per le località Gricignano, Trebbio;
comune di Stia, per le località Papiano, Vallucciole;
comune di Subbiano, per le località Chiavaretto, Ponte Caliano, S. Mama;
comune di Talla, per la località omonima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1966

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
RESTIVO

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(3220)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1966.
**Delimitazione delle zone, in provincia di Pistoia, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'autunno 1966.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 che dispone, tra l'altro, l'applicazione delle provvidenze della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966;

Visto l'art. 1 della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 25, lett. *c*), del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che autorizza la spesa per gli interventi predetti;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale e l'Ispettorato regionale delle foreste di Firenze:

Decreta:

Per la provincia di Pistoia si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comuni di Agliana, Ponte Buggianese;
comune di Quarrata, per le località Valenzatico, Olmi, Catena, Ferruccia;
comune di Chiesina Uzzanese, per la località Le Capanne;
comune di Monsummano, per le località Cintolese, Le Case;
comune di Pieve a Nievole, per le località Porrione, Terzo, Via Nuova;
comune di Pistoia, per le località Ponte di Cencino, Badia;
comune di Montecatini Terme, per la località Cassero;
comune di Larciano, per le località Castelmartini S. Rocco;
comune di Massa Cozzile, per la località Pedicino;
comune di Lamporecchio, per la località Valle Bagnolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1966

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
RESTIVO

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(3216)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1966.
**Delimitazione delle zone, in provincia di Grosseto, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'autunno 1966.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739 recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 che dispone, tra l'altro, l'applicazione delle provvidenze della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, per la

ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966;

Visto l'art. 1 della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 25, lett. *c*), del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che autorizza la spesa per gli interventi predetti;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale e l'Ispettorato regionale delle foreste di Firenze;

Decreta:

Per la provincia di Grosseto si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comune di Grosseto, per le località Sterpeto, San Martino, Sugherella, Lago Bernardo, Istia d'Ombrone, Il Pozzone, La Staccaia, L'Isolotto, Fiume Morto, I Crespi, Grancia, Spadino, Rispescia, Valle Maggiore, Stazione di Alberese, Alberese, Bocca d'Ombrone, Tombolo di Marina di Grosseto, La Trappola, San Carlo, Principina, San Lorenzo, Poggiale, Pingrosso, San Giovanni, Casotto Venezia, San Vincenzo d'Elba, Casotto Pescatori, Pollino, Querciolaie, Cernaia, Badiola al Fango, Ponti di Badia, Le Marze, Squadre Basse, Squartapaglia, Ponti Neri, Chiocciolaio, Centro allevamento quadrupedi, Poggetti Vecchi, Pian della Molla, Barbaruta, Acquisti, Badia Vecchia, Braccagni, Punti Bianchi, Le Galere, Versegge, Roselle, Raspollino;

comune di Orbetello, per le località Camera dei Ladri, Polverosa, Barca del Grazi, San Donato, Doganella, Cavallini, Tre Piscine, La Selva, Ceppaie, Camporegio, Albinia, Tomboletto, Bonifica di Talamone, Piano del Tesoro, La Valentina, Fontenuova, Melosella, Capalbio, Tagliata, Quartoquarantuno, La Ficona, Palude di Levante, Chiarone, Contrada Vado Piano, Sant'Angelino, Garavicchio, Pescia Fiorentina, Campo delle Miniere, Sacra, Torba;

comune di Magliano, per le località Collecchio, Piane dell'Osa, Il Tesoro, Le Basse, Banditella, La Carla, Volta Marcia, Colle di Lupo;

comune di Castiglione della Pescaia, per le località Pozzignoni, Rombaia, I Poggetti, Badiola, Ampio, Ximenes; Ponti di Badia, Macchiascandona, Raspollino, Santa Vittoria, Poggialberi, Pietre Bianche, Piatto Lavato, Pian dei Sodi, Renzetti, Case di Vetulonia, Il Diavolino, Sestica, Le Capannaccie, Alpino, Pian di Rocca, Pian d'Alma;

comune di Follonica, per le località Cannavota, Cirene, La Gora, Pietraia;

comune di Gavorrano, per le località Le Rovaie, La Magia, Il Grilli, La Casettina, Castellaccia, Casino Dani, Castel di Pietra, Campo Tondello, Petraio, Val Colomba, La Conca;

comune di Scarlino, per le località Casone, Lo Scopaione, Podere Vignali, Laschi, Val Molina, Santa Lucia;

comune di Massa Marittima, per le località Cura Nuova, Podere Vignali, Valpiana, Marsiliana, Montebamboli;

comune di Monte Rotondo Marittimo, per le località Serraiola, Bagnaccio, Casetta Rossi;

comune di Civitella Paganico, per le località L'Apparita, Tallurinaio, Fagianaia, Pian di Cannicci, Pian Colombaio, Monte Antico, L'Aratrice, Badia, Piano di Lichiano, Piano di Cetina, Tabaccaia, Rilli, Capannaccie, Molino di Pari, Santa Lucia;

comune di Roccastrada, per le località Piano il Quadrone, Campione, Campone, Pian di Muro, Sticciano Scalo, Lupinaio, Le Puleraie, Monte Lattaia, Pian del Bighi, Pian Colombaio, Pian del Volpi, Troscioni, La Palazzina, Fosso degli Olmini, L'Ingegnere, Selvaccia, Selvello, La Cooperativa;

comune di Arcidosso, per le località Valle Piagge, Zancona, Poggio Sala, Stribugliano, Abbandonato;

comune di Seggiano, per le località Potentino, Le Cetine;

comune di Castel del Piano, per le località Rogaggio, Dogana, Piano delle Birbe, Piani dell'Orcia;

comune di Semproniano, per le località Corte Vecchia, Casa al Cerro;

comune di Cinigiano, per le località Piani Rossi, Pian Taverna, Monte Cucco, Camone, Molinello;

comune di Campagnatico, per le località Marrucheti, Pianetti, Sant'Antonio, Pian della Pila, Arcille, Stertignano, Le Cantilelle;

comune di Scansano, per le località La Voltina, Lagacciolo, Pian del Tesoro, Fornacini, Maiano, Piandorneta, Sticcianese, Montepò, Terzuolo, Piano del Tesoro;

comune di Manciano, per le località Marsiliana, Pinzuti, Riparossa, Santarello, Pianaccia;

comune di Monte Argentario, per le località Pozzarello, Sgalera, Campone, Le Piane.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1966

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
RESTIVO

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(3222)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1966.

**Delimitazione delle zone, in provincia di Parma, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'autunno 1966.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che dispone, tra l'altro, l'applicazione delle provvidenze della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966;

Visto l'art. 1 della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per

il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 25, lettera *c*), del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che autorizza la spesa per gli interventi predetti;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale e l'Ispettorato regionale delle foreste di Bologna;

Decreta:

Per la provincia di Parma si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comune di Albareto, per la località Montegroppo;
comune di Bardi, per le località Gravago, Noveglia, Casanova;
comune di Berceto, per le località Pagazzano, Piettramogolana, Ghiare;
comune di Bore, per le località Metti, Fiori, Zermani, Orsi, Salvi, Franchi, Felloni, Silva, Pozzolo;
comune di Borgotaro, per le località Tiedoli, Caffaraccia, S. Pietro, Belforte, Pontolo;
comune di Fornovo Taro, per le località Sivizzano, Neviano Rossi, Piantonia e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;
comune di Langhirano, per le località Castrignano, Riano, Costa;
comune di Neviano Arduini, per le località Lupazzano, Orzale, Torrione, Valtoccana, Mussatico, Bazzano;
comune di Pellegrino Parmense, per le località Grotta, Iggio, Case Ratti;
comune di Terenzo, per le località Ozzanello, Marzano, Lesignano Palmia, Cella di Palmia, Corniana;
comune di Tizzano Val Parma, per le località Costa, Carpaneto, Verzume, Reno, Isola, Musiara, Antoniola;
comune di Valmozzola, per le località Ossella, San Martino, Branzone;
comune di Varsi, per le località Pietrarada, Tosca, Contile, Pessola, Villora.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1966

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
RESTIVO

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(3236)

---

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1967

**Terza variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1966-67 del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1966, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 1966-67 del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » Gestione principale e Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti;

Visti i propri decreti, rispettivamente in data 30 settembre 1966 e 23 novembre 1966, con i quali sono state apportate alcune variazioni agli stati di previsione predetti;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 625, la quale prevede l'istituzione — in seno al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » — di una gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili, che si avvarrà di un contributo annuale di L. 300.000.000, a carico del bilancio dello Stato, per gli esercizi finanziari 1966, 1967, 1968;

Considerato che del contributo statale afferente allo esercizio 1967, soltanto la somma di L. 150.000.000 devesi intendere attinente alla competenza del secondo semestre dell'esercizio finanziario 1966-67, del « Fondo »;

Ritenuto opportuno istituire nella parte ordinaria sia delle « Entrate », sia delle « Spese » della Gestione principale del « Fondo » predetto, due appositi capitoli, con stanziamento di L. 450.000.000 ciascuno per provvedere agli adempimenti richiesti dalla legge 6 agosto 1966, n. 625 sopra citata;

Esaminato l'unito stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 1966-67, relativo alla istituenda « Gestione speciale », il quale costituirà parte integrante — come appendice n. 2 — del bilancio di previsione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Decreta:

Art. 1.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 1966-67, della Gestione principale del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE I. — ENTRATE

Titolo I. — *Entrate ordinarie*

*In aumento*:

Capitolo 1-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo annuo a carico dello Stato destinato all'orientamento ed alla formazione professionale dei minorati civili (legge 6 agosto 1966, n. 625, art. 12) L. 450.000.000

PARTE II. — SPESE

Titolo I. — *Spese ordinarie*

*In aumento*:

Capitolo 6-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo annuo dello Stato da destinare alle spese connesse con l'orientamento e la formazione professionale dei minorati civili (legge 6 agosto 1966, n. 625, articoli 3 e 12) L. 450.000.000

Art. 2.

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese, per l'esercizio finanziario 1966-67, della « Gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei minorati civili » di cui alla tabella C allegata al presente decreto.

Roma, addì 1° febbraio 1967

*Il Ministro*: BOSCO

TABELLA C

**Appendice n. 2 allo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».**

*Preventivo delle entrate e delle spese della Gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1966 al 30 giugno 1967.*

(Legge 6 agosto 1966, n. 625)

| Numero | DENOMINAZIONE | Importo |
|---|---|---|
| | PARTE I. — ENTRATE | |
| 1 | Contributo annuo a carico dello Stato a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinato all'orientamento, alla qualificazione ed alla riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 12) | 450.000.000 |
| 2 | Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso Istituti di credito di diritto pubblico | 3.000.000 |
| 3 | Recuperi sui finanziamenti ai corsi normali e particolari di addestramento professionale per mutilati ed invalidi civili (art. 3) | p. m. |
| 4 | Entrate eventuali diverse | p. m. |
| | Totale delle entrate | 453.000.000 |
| | PARTE II. — SPESE | |
| 1 | Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi destinati alla qualificazione ed alla riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili impossibilitati a frequentare i corsi normali di addestramento professionale (art. 3) | 150.000.000 |
| 2 | Spese per la istituzione di Centri speciali di rieducazione e di appositi Centri sperimentali (articoli 3 e 12) | 100.000.000 |
| 3 | Spese per la istituzione di appositi Centri di formazione professionale (art. 3) | 100.000.000 |
| 4 | Spese per l'acquisto ed il rinnovo delle particolari attrezzature didattiche (art. 12) | 90.000.000 |
| 5 | Spese comunque connesse all'orientamento ed alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili | 10.000.000 |
| 6 | Rimborso di somme affluite erroneamente alla « Gestione speciale per l'orientamento, la qualificazione e la riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili » | 3.000.000 |
| | Totale delle spese | 453.000.000 |
| 7 | Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi | p. m. |
| | Totale generale della spesa | 453.000.000 |

Roma, addì 1° febbraio 1967

*Il Ministro*: Bosco

(3172)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1967.

**Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « II Esposizione internazionale delle attrezzature per il turismo - EXPO - CT 1967 », in Milano.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico.*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « II Esposizione internazionale delle attrezzature per il turismo - EXPO - CT 1967 » che avrà luogo a Milano dal 7 al 15 ottobre 1967 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti dichiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 marzo 1967

p. *Il Ministro*: Mezza

(3170)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1967.

**Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « XIV Rassegna internazionale elettronica, nucleare e teleradiocinematografica », in Roma**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico.*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XIV Rassegna internazionale elettronica, nucleare e teleradiocinematografi-

ca » che avrà luogo a Roma dal 14 al 29 giugno 1967 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 marzo 1967

(3169) p. *Il Ministro*: MEZZA

---

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 10 marzo 1967.
**Proroga della gestione commissariale del comune di Trevi.**

*Relazione illustrativa*

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 24 dicembre 1966, è stato sciolto il Consiglio comunale di Trevi per constatata e prolungata impossibilità di funzionamento come dai motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al decreto stesso, e nominato commissario straordinario di detto Comune il direttore di sezione dott. Vincenzo Galvano.

Con l'11 marzo 1967 viene a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Poichè il commissario straordinario ha in corso l'adozione di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi, tra i quali l'avvio e il perfezionamento di rilevanti pratiche concernenti l'esecuzione di opere pubbliche nei settori della viabilità, dell'approvvigionamento idrico e dell'edilizia scolastica, sarebbe sommamente pregiudizievole per l'interesse dell'Amministrazione civica una imminente cessazione della gestione commissariale.

Per tali considerazioni, si ritiene necessario prorogare la gestione commissariale medesima presso il comune di Trevi, al che si provvede con decreto prefettizio di pari data, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

Perugia, addì 10 marzo 1967

*Il prefetto*: D'ADDARIO

---

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 24 dello stesso mese, con il quale è stato provveduto allo scioglimento del Consiglio comunale di Trevi ed alla nomina del direttore di sezione dott. Vincenzo Galvano a commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune predetto;

Considerato che l'11 marzo 1967 viene a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante, venga prorogata;

Visti l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, e l'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Trevi, affidata al direttore di sezione dott. Vincenzo Galvano con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1966, è prorogata a norma di legge.

Perugia, addì 10 marzo 1967

(3306) *Il prefetto*: D'ADDARIO

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA - MILANO

**Approvazione del piano delle aree delle zone contigue al canale navigabile Milano-Cremona-Po del comune di Spinadesco.**

Con decreto provveditoriale in data 10 marzo 1967, n. 1220, è stato approvato il piano delle aree delle zone contigue al canale navigabile Milano-Cremona-Po adottato dal comune di Spinadesco (Cremona), redatto ai sensi e per gli effetti della legge 10 ottobre 1962, n. 1549.

(2950)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Rocca Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1967, il comune di Rocca Santo Stefano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.862.527, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3081)

**Autorizzazione al comune di Cave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1967, il comune di Cave (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.876.928 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3051)

**Autorizzazione al comune di Savona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1967, il comune di Savona viene autorizzato ad assumere un mutuo di Lire 95.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3052)

**Autorizzazione al comune di Vasto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1967, il comune di Vasto (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 214.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3053)

**Autorizzazione al comune di Rocca Canterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1967, il comune di Rocca Canterano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.478.256, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3080)

**Autorizzazione al comune di Santa Maria la Fossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1967, il comune di Santa Maria la Fossa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.508.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3083)**

**Autorizzazione al comune di Vivaro Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1967, il comune di Vivaro Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.574.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3082)**

**Autorizzazione al comune di Vinci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1967, il comune di Vinci (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.802.061, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3084)**

**Autorizzazione al comune di Cineto Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1967, il comune di Cineto Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.055.004, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3085)**

**Autorizzazione al comune di Mazzano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1967, il comune di Mazzano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.882.838, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3086)**

**Autorizzazione al comune di Torrita Tiberina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1967, il comune di Torrita Tiberina (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.354.481, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3087)**

**Autorizzazione al comune di Vicovaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1967, il comune di Vicovaro (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.779.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3088)**

**Autorizzazione al comune di San Giorgio a Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1967, il comune di San Giorgio a Liri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.531.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3089)**

**Autorizzazione al comune di Villa Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1967, il comune di Villa Santa Lucia (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.663.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3092)**

**Autorizzazione al comune di Manziana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1967, il comune di Manziana (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.601.536, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3093)**

**Autorizzazione al comune di Moricone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1967, il comune di Moricone (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.109.504, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3094)**

**Autorizzazione al comune di Ferentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1967, il comune di Ferentino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.263.948, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3095)**

**Autorizzazione al comune di Fontechiari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1967, il comune di Fontechiari (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.198.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3096)**

**Autorizzazione al comune di Fumone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1967, il comune di Fumone (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.459.716, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3097)**

**Autorizzazione al comune di Gallinaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1967, il comune di Gallinaro (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.979.543, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3098)

**Autorizzazione al comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1967, il comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.310.256, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3090)

**Autorizzazione al comune di Piglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1967, il comune di Piglio (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.209.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3099)

**Autorizzazione al comune di Sant'Andrea del Garigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1967, il comune di Sant'Andrea del Garigliano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.757.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3091)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 59

**Corso dei cambi del 24 marzo 1967 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,56 | 624,55 | 624,58 | 624,62 | 624,50 | 624,56 | 624,51 | 624,62 | 624,56 | 624,55 |
| $ Can. | 577,58 | 577,60 | 577,25 | 577,70 | 577,25 | 577,60 | 577,45 | 577,70 | 577,60 | 577,50 |
| Fr. Sv. | 144,20 | 144,16 | 144,22 | 144,17 | 144,20 | 144,17 | 144,155 | 144,17 | 144,17 | 144,19 |
| Kr. D. | 90,48 | 90,50 | 90,65 | 90,50 | 90,40 | 90,53 | 90,52 | 90,50 | 90,53 | 90,43 |
| Kr. N. | 87,37 | 87,39 | 87,34 | 87,39 | 87,40 | 87,39 | 87,39 | 87,39 | 87,39 | 87,36 |
| Kr. Sv. | 121,04 | 121,03 | 120,98 | 121,03 | 121,10 | 121,02 | 121,04 | 121,03 | 121,02 | 121 — |
| Fol. | 172,92 | 172,85 | 172,88 | 172,86 | 172,95 | 172,84 | 172,97 | 172,86 | 172,84 | 172,95 |
| Fr. B. | 12,57 | 12,573 | 12,5760 | 12,5725 | 12,57 | 12,57 | 12,57 | 12,5725 | 12,57 | 12,57 |
| Franco francese | 126,16 | 126,17 | 126,16 | 126,21 | 126,18 | 126,19 | 126,20 | 126,21 | 126,19 | 126,16 |
| Lst. | 1746,87 | 1747,10 | 1746,40 | 1747,45 | 1746,50 | 1747,05 | 1747,40 | 1747,45 | 1747,05 | 1746,70 |
| Dm. occ. | 157,20 | 157,16 | 157,20 | 157,23 | 157,15 | 157,19 | 157,21 | 157,23 | 157,19 | 157,19 |
| Scell. Austr. | 24,16 | 24,17 | 24,17 | 24,17 | 24,15 | 24,17 | 24,169 | 24,17 | 24,17 | 24,17 |
| Escudo Port. | 21,78 | 21,78 | 21,7850 | 21,7875 | 21,75 | 21,78 | 21,7775 | 21,7875 | 21,78 | 21,78 |
| Peseta Sp. | 10,41 | 10,41 | 10,42 | 10,4175 | 10,41 | 10,43 | 10,41625 | 10,4175 | 10,41 | 10,41 |

**Media dei titoli del 24 marzo 1967**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 106,725 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,675 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 87,625 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 98,075 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 96,75 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 96,80 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 96,625 |
| Certificato di credito del Tesoro 5 % 1976 | 98,725 |

| Titolo | Media |
|---|---|
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1969) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 100,20 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 100,225 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 100,15 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 100,10 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 100,025 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**

**Cambi medi del 24 marzo 1967**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,565 |
| 1 Dollaro canadese | 577,575 |
| 1 Franco svizzero | 144,162 |
| 1 Corona danese | 90,51 |
| 1 Corona norvegese | 87,39 |
| 1 Corona svedese | 121,035 |
| 1 Fiorino olandese | 172,915 |

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| 1 Franco belga | 12,571 |
| 1 Franco francese | 126,205 |
| 1 Lira sterlina | 1747,425 |
| 1 Marco germanico | 157,22 |
| 1 Scellino austriaco | 24,169 |
| 1 Escudo Port. | 21,782 |
| 1 Peseta Sp. | 10,417 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

**Nomina dei membri aggiunti alla Commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità.**

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1966, registro n. 7 Sanità, foglio n. 61, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il proprio decreto in data 26 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1966, registro n. 11 Sanità, foglio n. 50, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del suddetto concorso;

Viste le domande di partecipazione al concorso ai fini della nomina dei membri aggiunti per le lingue straniere;

Ritenuta la necessità di provvedere ad integrare la suddetta Commissione esaminatrice mediante la nomina di tre docenti per le prove di lingua inglese, lingua francese e lingua russa;

Decreta:

Alla Commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità sono aggregati i seguenti membri aggiunti:

Vella prof. Giuseppe, docente di lingua inglese presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma;

Onelli prof. Onello, docente di lingua francese nella Facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma;

Maver Logatto prof. Aminta, lettrice ordinaria di russo presso la cattedra di lingua e letteratura russa della Facoltà di lettere dell'Università degli studi di Roma.

La relativa spesa è stata già prevista nel decreto ministeriale 26 novembre 1966, di cui alle premesse.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 febbraio 1967

*Il Ministro*: MARIOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1967*
*Registro n. 3 Sanità, foglio n. 264*

(3129)

---

**Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità.**

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il proprio decreto in data 10 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1966, registro n. 9 Sanità, foglio n. 141, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il fonogramma in data 6 febbraio 1967, con il quale il presidente del Consiglio di Stato designa il consigliere di Stato dott. Ugo Severini quale presidente della Commissione esaminatrice di cui sopra in sostituzione del dott. Maurilio Coppini, impedito per malattia;

Ritenuta la necessità di sostituire il prodotto dott. Coppini;

Decreta:

Il consigliere di Stato dott. Ugo Severini è nominato presidente della Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse in sostituzione del dott. Maurilio Coppini.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 febbraio 1967

*Il Ministro*: MARIOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1967*
*Registro n. 3 Sanità, foglio n. 181*

(3130)

---

**Diario delle prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di elettronica dell'Istituto superiore di sanità.**

Le prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di elettronica dell'Istituto superiore di sanità già fissate per i giorni 24, 25 e 26 gennaio 1967, avranno luogo presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, Roma, nei giorni 13, 14 e 15 aprile 1967, alle ore 8,30.

(3275)

---

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Bollate (Milano).**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 9 agosto 1966 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Bollate (Milano);

Visto il decreto ministeriale in data 24 febbraio 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Bollate, nell'ordine appresso indicato:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Rabacchino dott. Ferdinando | punti | 87,11 | su 132 |
| 2. Grimaldi Sisto Antonio | » | 79,52 | » |
| 3. Tovagliari dott. Celso | » | 79 | » |
| 4. Caruso dott. Antonio | » | 78,58 | » |
| 5. Ruggieri dott. Angelantonio | » | 77,95 | » |
| 6. Ferruzza dott. Antonino | » | 77,57 | » |
| 7. Fuscà dott. Cesare | » | 75,78 | » |
| 8. Mistrangelo dott. Pio | » | 75,60 | » |
| 9. Fiorica dott. Alfonso | » | 75,50 | » |
| 10. Bocchia dott. Paolino | » | 75,41 | » |
| 11. Coverlizza dott. Mario | » | 74,72 | » |
| 12. Finarelli dott. Arnaldo | » | 74,42 | » |
| 13. Panvini dott. Giuseppe, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 | » | 74,27 | » |
| 14. Piccoli dott. Bruno | » | 74,27 | » |
| 15. De Palma dott. Luigi | » | 73,90 | » |
| 16. Dell'Isola dott. Erasmo | » | 73,43 | » |
| 17. Mistretta dott. Francesco | » | 72,70 | » |
| 18. Gioia dott. Giacomo | » | 72,47 | » |
| 19. Vernuccio dott. Giovanni | » | 72,35 | » |
| 20. Casale dott. Umberto | » | 72,22 | » |
| 21. Verga dott. Vincenzo | » | 72,16 | » |
| 22. Scandaliato dott. Giuseppe | » | 72,13 | » |
| 23. Dal Fior dott. Domenico | » | 72,10 | » |
| 24. Di Campo dott. Michele | » | 72,02 | » |
| 25. Pace dott. Domenico | » | 71,95 | » |
| 26. Cacciotti Sergio | » | 71,58 | » |

| | | |
|---|---|---|
| 27. Fiora dott. Sergio | punti 71,56 | su 132 |
| 28. Scolari dott. Giovanni | » 71,18 | » |
| 29. Cusumano dott. Lorenzo | » 71,10 | » |
| 30. Mauro dott. Luigi | » 70,47 | » |
| 31. Vaccarella dott. Giuseppe | » 70,08 | » |
| 32. Petronio Bartolomeo | » 70 | » |
| 33. Bonini Celso | » 69,95 | » |
| 34. Bartelloni dott. Manlio | » 69,86 | » |
| 35. Mastrangelo Domenico | » 69,80 | » |
| 36. Lisi dott. Antonio | » 68,98 | » |
| 37. Felice dott. Pio | » 68,84 | » |
| 38. Cavalieri dott. Leovigildo | » 68,57 | » |
| 39. Milano Vito | » 68,50 | » |
| 40. Martinotti dott. Giacomo | » 68,27 | » |
| 41. Milano Alberto | » 68 | » |
| 42. Tricomi Quintino | » 67,50 | » |
| 43. Caizzi Gaetano | » 67,33 | » |
| 44. Geraci dott. Vincenzo | » 66,92 | » |
| 45. Bartolomei Adelmo | » 66,87 | » |
| 46. Tobia Pietro | » 66,66 | » |
| 47. Salani dott. Aroldo | » 66,63 | » |
| 48. Caselgrandi Felice | » 66,50 | » |
| 49. Iannelli Andrea | » 66,04 | » |
| 50. Trapani Leopoldo | » 65,53 | » |
| 51. Pellei Athos | » 63,66 | » |
| 52. Bruschi dott. Vinicio | » 63,04 | » |
| 53. Rollone Eusebio | » 62,50 | » |
| 54. Dedoni dott. Livio | » 60,66 | » |
| 55. Boianelli dott. Fernando | » 59,73 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 marzo 1967

**(3126)** p. *Il Ministro*: GASPARI

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SONDRIO

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Sondrio.**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 4110/VP del 24 novembre 1966 e n. 4313/VP del 15 dicembre 1966, con i quali è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario condotto di Chiavenna ed Uniti, vacante in provincia di Sondrio al 30 novembre 1965;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che ha sostituito l'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni e le proposte formulate a norma di legge dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Sondrio, dall'Ordine dei veterinari di Sondrio e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concoro in premessa indicato è costituita come appresso:

*Presidente*:

Civili dott. Luigi, ispettore amministrativo del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Salvi dott. Giorgio, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Bianchi prof. dott. Carlo, docente di ruolo di medicina veterinaria legale;

Romboli prof. dott. Bruno, docente di ruolo di patologia generale ed anatomia patologica;

Purrello dott. Salvatore, direttore di sezione del Ministero dell'interno;

Maggi dott. Carlo, veterinario condotto di Ponte Valtellina.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Michele Cuppone, consigliere di 1ª classe.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede presso l'Ufficio del veterinario provinciale di Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Sondrio e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del veterinario provinciale di Sondrio e dei Comuni interessati.

Sondrio, addì 15 marzo 1967

**(3204)** *Il veterinario provinciale*: CALCINARDI

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BERGAMO

**Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo.**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 700 del 5 maggio 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 941 del 9 febbraio 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Considerato che con telegramma del 13 marzo 1967 il Ministero della sanità ha disposto la sostituzione del dott. Luigino Bellani;

Decreta:

In sostituzione del dott. Luigino Bellani, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, il dott. Luigi Mattioli, ispettore generale veterinario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Bergamo e dei Comuni interessati.

Bergamo, addì 13 marzo 1967

**(3136)** *Il veterinario provinciale*: BALDUCCI

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI UDINE

**Revoca della nomina della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Udine.**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti del 3 dicembre 1966 e del 4 febbraio 1967, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1967 e n. 43 del 17 febbraio 1967; relativi alla nomina della Commissione giudicatrice per il concorso al posto di veterinario consorziale di Codroipo-Camino al Tagliamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869, con il quale è stabilito che i concorsi per sanitari condotti sono di competenza dell'Amministrazione regionale;

Decreta:

I due decreti citati in premessa sono annullati a tutti gli effetti.

Udine, addì 9 marzo 1967

**(2972)** *Il veterinario provinciale*: MORGANTI

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.